COMUNE DI ROVIGO

SEGRETERIA GENERALE

AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: De Giorgio Marco

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 13/01/2026

OGGETTO: GIUDIZIO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ROVIGO R.G. N. 718/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. CIG B9ED275D33.

IL SEGRETARIO

Visto il decreto sindacale n. 32 del 19.12.2025, con con cui, a far data dal 1° gennaio 2026, è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico afferente il Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi "Organi istituzionali, Segreteria, Segreteria e gabinetto del Sindaco, Avvocatura Civica, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), Programmazione e Controllo", ed è stato confermato al dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale;

premesso che:

- il Comune di Rovigo è parte del giudizio civile pendente avanti il Tribunale di Rovigo con R.G. n. 718/2025;
- che, con ordinanza del 28.12.2025, comunicata in data 30.12.2025, il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando all'uopo un professionista e dando allo stesso termine sino al 20 gennaio 2026 per il deposito del giuramento, nonché assegnando alle parti lo stesso termine per la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte (CTP);

considerato che si ritiene necessario, al fine di tutelare e sostenere al meglio in sede processuale le ragioni del Comune di Rovigo, provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte, affidando il relativo incarico ad un professionista di riconosciuta competenza nel settore medico-legale, che partecipi alle operazioni e agli accertamenti peritali richiesti dal quesito individuato dal Giudice nell'ordinanza sopra citata, compiendo tutti gli atti necessari in esecuzione del mandato;

dato atto:

- del principio secondo cui la consulenza tecnica in processo è stata ricondotta dalla giurisprudenza (Cas. Civ., Sez I, 8 settembre 2005, n. 17953) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dall'allegato II B del previgente Codice degli Appalti di cui al d.lgs. 163/2006, poi confermato nel successivo Codice di cui al d.lgs. 50/2016 e tuttora;
- che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi in generale, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008

(delibera6/AUT/2008);
- che, inoltre, con parere 2766/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato la piena assimilabilità dell'incarico di consulenza tecnica di parte conferito nell'ambito di un procedimento giudiziario, purché non avente carattere continuativo e sistematico, ai servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del d.lgs. 36/2023, riconducendolo al novero dei cd. contratti esclusi;
- che, pertanto, il presente incarico ha caratteristiche di non programmabilità e di assimilabilità al patrocinio in giudizio, e deve ritenersi pertanto escluso dal programma incarichi;
visto il combinato disposto degli artt. 13 e 56 del d.lgs. 36/2023, i quali stabiliscono che per gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del consulente tecnico di parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3;
rilevata pertanto la possibilità di procedere senza ricorrere alle piattaforme elettroniche, acquisendo il Codice Identificativo Gara ai meri fini degli oneri di tracciabilità;
dato atto che è stata all'uopo interpellata la dott.ssa Silvia Tambuscio, specialista in Medicina Legale (C.F. TMBSLV72D55G224F), con studio professionale in Padova, Via Ospedale Civile n. 6 individuata, come risulta dal relativo *curriculum vitae*, agli atti, quale professionista di elevata competenza nella specifica materia a cui afferisce il contenzioso in oggetto, che la rende idonea allo svolgimento del presente incarico, la quale si è resa disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo omnicomprensivo di €. 4.514,00=, come risulta dal preventivo acquisito a protocollo n. 1735 in data 12.01.2026;
ritenuto, conseguentemente, di conferire alla dott.ssa Silvia Tambuscio l'incarico di CTP medico-legale del Comune di Rovigo nella causa *sub* R.G. 718/2025 del Tribunale di Rovigo;
dato atto che, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG B9ED275D33;
dato atto che, alla luce della dichiarazione acquisita dalla professionista, prot. n. 1735 del 12.01.2026, non si rileva la presenza di conflitto di interessi;
verificata la regolarità della posizione contributiva della dott.ssa Silvia Tambuscio mediante acquisizione del DURC protocollo INPS n. 48957307 con scadenza validità al 12.05.2026;
acquisita la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L.136/2010;
dato atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Marco De Giorgio, in forza del decreto dirigenziale n. 184 del 29.12.2023, prorogato fino al 28.02.2026 con decreto n. 2 del 07.01.2026;
richiamati:
- il d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di Avvocatura Civica;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028. Bilancio di previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2026, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori;
dato atto che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla dott.ssa Silvia Tambuscio (C.F. TMBSLV72D55G224F), specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con studio professionale in Padova, Via Ospedale Civile n. 6, l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) del Comune di Rovigo nel procedimento pendente avanti al Tribunale di Rovigo e portante n. di R.G. 718/2025;
3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 4.514,00 (€. 3.700,00 imponibile - €. 814,00 per IVA 22% - €. 740,00 ritenuta d'acconto 20%) mediante imputazione al Capitolo di spesa 0401301363 denominato "Prestazioni professionali Ufficio Legale" - conto finanziario U.1.03.02.11.004 denominato "Perizie" del Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio Finanziario 2026 – esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il codice CIG attribuito alla procedura, ai soli fini della tracciabilità, è il seguente: B9ED275D33;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo *online*;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs.n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale